




**DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E
INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR**

Roma, 15 novembre 2013 – Etichettatura del miele





Etichettatura



...l'insieme delle menzioni, dei marchi di fabbrica o di commercio, delle immagini o dei simboli che si riferiscono al prodotto alimentare e che figurano direttamente sull'imballaggio o su un'etichetta appostavi o su un dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo... (D.Lgs 109 del 27 gennaio 1992, art. 1).



Etichettatura: normativa di rilievo

- **Decreto Legislativo N. 181/2003**
norma generale sull'etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari (modifica del D. Lgs. 109/92); Dal 2014: Reg. (UE) n. 1169/2011
- **Decreto Legislativo N. 179 del 21/05/04**
all'attuazione della Direttiva 2001/110/CE concernente la produzione e la commercializzazione del miele.



Decreto Legislativo N. 181/2003

Articolo 2 - l'etichettatura non deve:

- indurre in errore l'acquirente;
- attribuire all'alimento effetti o proprietà che non possiede;
- suggerire che l'alimento possieda caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti analoghi possiedono caratteristiche identiche;
- attribuire all'alimento proprietà atte a prevenire, curare, guarire una malattia.

Sanzione (pubblicità ingannevole): da 3500 a 18000 €.



Decreto Legislativo N. 179 del 21/05/04 Produzione e commercializzazione del miele

Definizione di “Miele”

Sostanza dolce naturale **che le api (*Apis mellifera*) producono** dal nettare di piante o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o dalle sostanze secrete da insetti succhiatori che si trovano su parti vive di piante che esse bottinano, trasformano, combinandole con sostanze specifiche proprie, depositano, disidratano, immagazzinano e lasciano maturare nei favi dell'alveare.





Indicazioni obbligatorie



- Denominazione di vendita (es. miele);
- Nome o la ragione sociale e sede del produttore, o del confezionatore o di un venditore UE. Inoltre: sede dello stabilimento di produzione o confezionamento se diverso dal nominativo del produttore già in etichetta.
- Indicazione del Paese di origine
- Il peso netto
- L'identificativo di lotto
- L'indicazione del termine minimo di conservazione



Particolarità: la doppia indicazione

(Nota esplicativa su implementazione della Direttiva del Consiglio 2001/110/CE della Commissione Europea del 22 gennaio 2006)

La doppia/multipla indicazione floreale e/o vegetale può essere utilizzata a condizione che i fiori e/o i vegetali indicati abbiano lo stesso periodo di produzione di nettare e/o melata e siano della stessa origine geografica (es.: miele di castagno e tiglio**CASTIGLIO** ..);

Ciascuna delle origini botaniche indicate deve essere significativa ed il miele deve provenire interamente o principalmente dalle due origini indicate;

Allorché i fiori e/o vegetali indicati **non hanno lo stesso periodo** di produzione di nettare e/o di melata e la stessa origine geografica, si può indicare l'origine floreale e/o vegetale duplice o multipla a condizione che il termine **“miscela”** appaia chiaramente in etichetta (nota interpretativa n.2011-04 della CE).

N.B,periodo di produzione.....

.....vacatio legis?





- La denominazione corretta è quella di "MIELE".
- Ad essa possono essere aggiunte specificazioni riguardanti l'origine botanica e l'origine geografica (naturalmente se corrispondono al vero) ed eventuali criteri di qualità specifici previsti dalla normativa comunitaria (DOP, IGP, etc.).
- Vanno evitate altre denominazioni espressamente non previste dalla legislazione vigente (es. puro, purissimo, vergine integrale, ecc.)

Un caso di MIELE DOP



MIELE Biologico: etichettatura

Norme generali : **Decreto Legislativo 181/03 e n. 179/04**

Norme specifiche sui prodotti bio: **Reg. (CE) N. 834/2007 (tit. IV)**

Reg. N. 889/2008 (logo)



Gli Stati membri possono designare le regioni o le zone in cui non è possibile praticare un'apicoltura che risponda alle norme di produzione biologica (art. 13)

Possibilità di indicare ingredienti biologici utilizzati nella composizione di prodotti "non biologici" (art. 28)

Dimensioni minime del logo:

H 9 mm (6 se molto piccole)
Largh. 13,5 mm

Nuovo logo:





Esempi corretti:

"miele"; "miele millefiori"; "miele di nettare"; "miele di melata"; "miele di fiori"; "miele di fiori di montagna"; "miele di castagno"; "Miele di castagno della Toscana"; "Miele di castagno del Monte Baldo";

Esempi errati:

(sanzione da 600 a 6000 €)

"miele puro di api"; "miele naturale"; "miele purissimo integrale"; "miele vergine integrale"; miele "balsamico"; miele espettorante di eucalipto/ miele afrodisiaco della Val Brembana



Miele Millefiori

Non può definirsi miele “Millefiori” un prodotto derivante dalla miscelazione di diversi mieli di origine monofloreale;

Si dice miele “Millefiori” il prodotto rispondente al Decreto legislativo n. 179 del 21 maggio 2004 - recante “Attuazione della Direttiva 2001/110/CE concernente la produzione e la commercializzazione del miele” - e per il quale non sia definibile una esclusiva (monoflora) o precisa (fiori/nettare o melata) origine botanica;

Per quanto riguarda l'area di produzione, ai sensi dell'articolo 2 comma 4 della Direttiva 2001/110/CE, si fa riferimento al paese o i paesi in cui il miele è stato raccolto, i quali devono essere indicati in etichetta (art. 2 bis - Legge n. 81 dell'11.3.2006);

A salvaguardia degli interessi del consumatore deve essere garantito il pieno rispetto delle norme che disciplinano la tracciabilità delle produzioni;

In analogia con le produzioni di origine monoflorali nell'etichettatura del prodotto il termine “Millefiori” può essere utilizzato in associazione alla denominazione legale di vendita “Miele”;

Per il miele di produzione italiana, in merito all'obbligo di indicazione in etichetta del paese di origine del prodotto, questo è altresì da intendersi assolto anche attraverso la dizione “Miele Italiano”.





Altre possibili denominazioni

Miele di favo

Miele con pezzi di favo

Miele scolato

Miele centrifugato

Miele torchiato

Miele filtrato



Il paese di origine del prodotto

- «miscela di mieli originari della CE»;
- «miscela di mieli non originari della CE»;
- «miscela di mieli originari e non originari della CE»;

Dal 31 dicembre 2007, tutti i Paesi di origine in cui i mieli sono stati raccolti, devono essere ben indicati

(L. n. 81/2006)

Sanzione prevista: da 600 a 6000 euro.



La sede, nome o ragione sociale

Nelle etichette deve essere sempre indicato il nome del produttore (o la ragione sociale o il marchio) e la sede del produttore o del confezionatore.

Nel caso il miele sia stato estratto e confezionato in un luogo diverso da quello del produttore indicato in etichetta, occorre indicare la sede del laboratorio di confezionamento (lavorazione conto terzi).

- La tolleranza di errore nel peso ammessa è del 3% per confezioni fino a 250 g; del 2% fino a 1000 g; dell'1% da 1000 a 5000 g.
- Nell'etichetta va indicato il peso netto, indicato con il simbolo "g" senza alcuna punteggiatura.
- La dicitura "Peso netto" può essere omessa.

esempi corretti:

"Mario Rossi, via Fiori 4, Marino (RM)";
"prodotto e confezionato da Mario Rossi, via Fiori 4, Marino (RM)";
"prodotto da Mario Rossi, via Fiori 4, Marino (RM) e confezionato da Andrea Bianchi, via delle Camelie 2, Genzano (RM)";
"prodotto e confezionato per Giorgio Bianchi, via Tagliamento 37, Bussolengo (Vr), da Dolcemiele, Zona Industriale - via del Commercio 9, Bussolengo (Vr)";
"prodotto da Neri Ugo, Loc. Bassone, 12 (Vr).

esempi errati:

"prodotto e confezionato da Mario Rossi";
"prodotto e confezionato da Mario Rossi, per sé e per gli amici";
"apicoltura Mario Rossi, zona dei Castelli Romani";

Sanzione prevista: da 600 a 3500 euro.



Il peso netto

Va espresso in grammi (g) o chilogrammi (Kg)

La disciplina metrologica (DPR 391/80) regola le altezze minime dei caratteri in base al peso (volume) del prodotto:

- Fino a 50 g: 2 mm.
- da 50 g a 200 g 3 mm.
- da 200 g a 1000 g 4 mm.
- oltre 1000 g 6 mm.

- La tolleranza di errore nel peso ammessa è del 3% per confezioni fino a 250 g; del 2% fino a 1000 g; dell'1% da 1000 a 5000 g.
- Nell'etichetta va indicato il peso netto, indicato con il simbolo "g" senza alcuna punteggiatura.
- La dicitura "Peso netto" può essere omessa.

esempi corretti:

- " 1 kg ";
- " 200 g ";
- " 500 grammi".

esempi errati:

- "200 gr.";
- "Gr . 500";
- "grammi 1000"

Sanzione prevista: da 600 a 6000 euro.

Altezze non corrispondenti, da 51,6 a 516 euro.



L'identificativo di lotto

Definizione: prodotto finito ottenuto in circostanze praticamente identiche. Va indicato sempre, facendo precedere il codice della lettera "L" non puntata, seguita da :

- Numeri
- Lettere
- Numeri e lettere

Nel caso in cui, nell'indicazione del "Termine minimo di conservazione", viene indicata una data (gg/mm/anno), la stessa costituisce l'identificativo di lotto.

esempi corretti:

"L 313/04";
" L crt 133/08";
"Da consumarsi preferibilmente entro il 31/12/2014".

esempi errati:

"(L) 313/04;
"L . 120/09".
"numero di lotto 1967"

Sanzione prevista: da 600 a 3500 euro.



Termine minimo di conservazione

N.B. La scadenza per il miele non esiste!

E' la data fino alla quale il prodotto conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione.

La data deve essere preceduta dalle seguenti espressioni: "da consumarsi preferibilmente entro il..." quando la data riporta l'indicazione anche del giorno (in questo caso il T.M.C. può sostituire il lotto). Il TMC va indicato a discrezione del confezionatore (in genere 18 mesi; alcuni ritengono 2 anni)

esempi corretti:

"da consumarsi preferibilmente entro la fine del 2014";
"da consumarsi preferibilmente entro la fine di dicembre 2014";
"da consumarsi preferibilmente entro il 31/12/2014".

esempi errati:

"da consumarsi entro il 2014";
"da consumarsi preferibilmente entro il 2014".

Sanzione prevista: da 600 a 3500 euro.




Altre indicazioni facoltative

(non devono indurre in errore il consumatore)

- a) Modalità di conservazione
- b) Anno di produzione
- c) Etichettatura nutrizionale
- d) Adempimenti ambientali (es . Non disperdere il vetro nell'ambiente)
- e) Consigli per l'uso
- f) Linguaggi/segni per non vedenti

Carboidrati 75-80%
Acqua 16-20%
Acidi organici 0,1-1%
Sali minerali 0,1-1,5%
Proteine ed
amminoacidi (0,2-2%)






Destinazione industriale

(con obbligo di menzione “miele per uso industriale destinato solo alla preparazione di cibi cotti”)

- a) Miele con gusto od odore anomali;
- b) fermentato od effervescente;
- c) surriscaldato.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali



Nello stesso campo visivo devono comparire


- Denominazione
- Peso netto
- Termine minimo di conservazione

Il sigillo di garanzia garantisce il consumatore ed il produttore da eventuali manipolazioni.

Sul sigillo di garanzia si possono riportare i dati dell'etichetta



Etichettatura del miele: mappa concettuale





apicoltori in Italia n.	45.000
imprenditori apistici n.	10.000
numero totale alveari	1.560.000
<u>produzione media annua t.</u>	<u>23.000</u>

Fonte : Osservatorio Nazionale Miele – Report Marzo 2013



Particolarità

- a) QR code
- b) Etichettatura nutrizionale (Reg. (UE) n. 1169/2011): es. valore energetico per 100 g (kcal)
- c) Miele con altri alimenti: questi prodotti vanno etichettati come “ **Prodotti/Preparazioni alimentari**” (es . Preparazione alimentare a base di miele e nocciole - N.B. Indicare in etichetta gli eventuali **Allergeni (D. Lgs. 114/2006) + nome di fantasia**)





Prodotti destinati all'industria

confezioni di miele sfuso destinate ad ulteriori lavorazioni (ad es. i fusti da 300 kg o i secchi da 25 kg)

Le indicazioni possono essere riportate sull'imballaggio o sul recipiente o sulla confezione o su una etichetta o sui documenti commerciali (fatture o documenti di trasporto)

- a. denominazione di vendita (es. miele di acacia)
- b. quantità netta
- c. nome o ragione sociale e sede del produttore o confezionatore o venditore
- d. lotto di appartenenza

Etichettatura integratori alimentari: Pappa reale e polline

Il D.Lgs n. 169/04 regola la produzione e commercializzazione degli integratori alimentari prevedendo autorizzazione del Ministero della Salute degli stabilimenti di produzione ed approvazione dell'etichetta prima della vendita.



Etichettatura integratori alimentari: Pappa reale e polline

Il D.Lgs n. 169/04 – art . 6 regola la produzione e commercializzazione degli integratori alimentari prevedendo autorizzazione del Ministero della Salute degli stabilimenti di produzione ed approvazione dell'etichetta prima della vendita.

1. Nome commerciale
2. Quantità netta o nominale
3. Elenco e le quantità degli ingredienti presenti
4. Nome o ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare
5. Sede dello stabilimento di confezionamento
6. Identificativo di Lotto
7. Indicazioni per la conservazione
8. Istruzioni per l'uso
9. Data di scadenza
10. Dose giornaliera raccomandata con un'avvertenza da non eccedere
11. Avvertenza: "gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata", obbligatoria per gli integratori contenenti sostanze nutritive o ad effetto nutritivo
12. Avvertenza: "tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni"
13. Effetto nutritivo e fisiologico attribuito al prodotto sulla base dei suoi costituenti

Sanzione prevista: da 2000 a 10000 euro



Pappa reale e polline

Se prodotto alimentare, in etichetta occorre riportare le seguenti indicazioni:

1. Denominazione di vendita
2. Quantità netta o nominale
3. Termine minimo di conservazione
4. Nome o ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare
5. Sede dello stabilimento di confezionamento
6. Identificativo di Lotto
- 7. Indicazioni per la conservazione (pappa reale fresca e polline congelato)**

Inoltre:

- **Data di produzione**
- **Paese di origine ...**

N.B. Il propoli tal quale non è un prodotto alimentare; tuttavia può entrare a far parte della composizione di prodotti alimentari (miele con propoli), integratori alimentari (caramelle, pastiglie, ecc,...) e prodotti cosmetici



Si ringrazia per la cortese attenzione

DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

Uff. DISR VII – m.benvenuti@mpaaf.gov.it